

114
Coll. giur. VIII

ANTONIO ALBERTINI

PROCURATORE GENERALE DEL RE IMPERATORE ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENATORE DEL REGNO

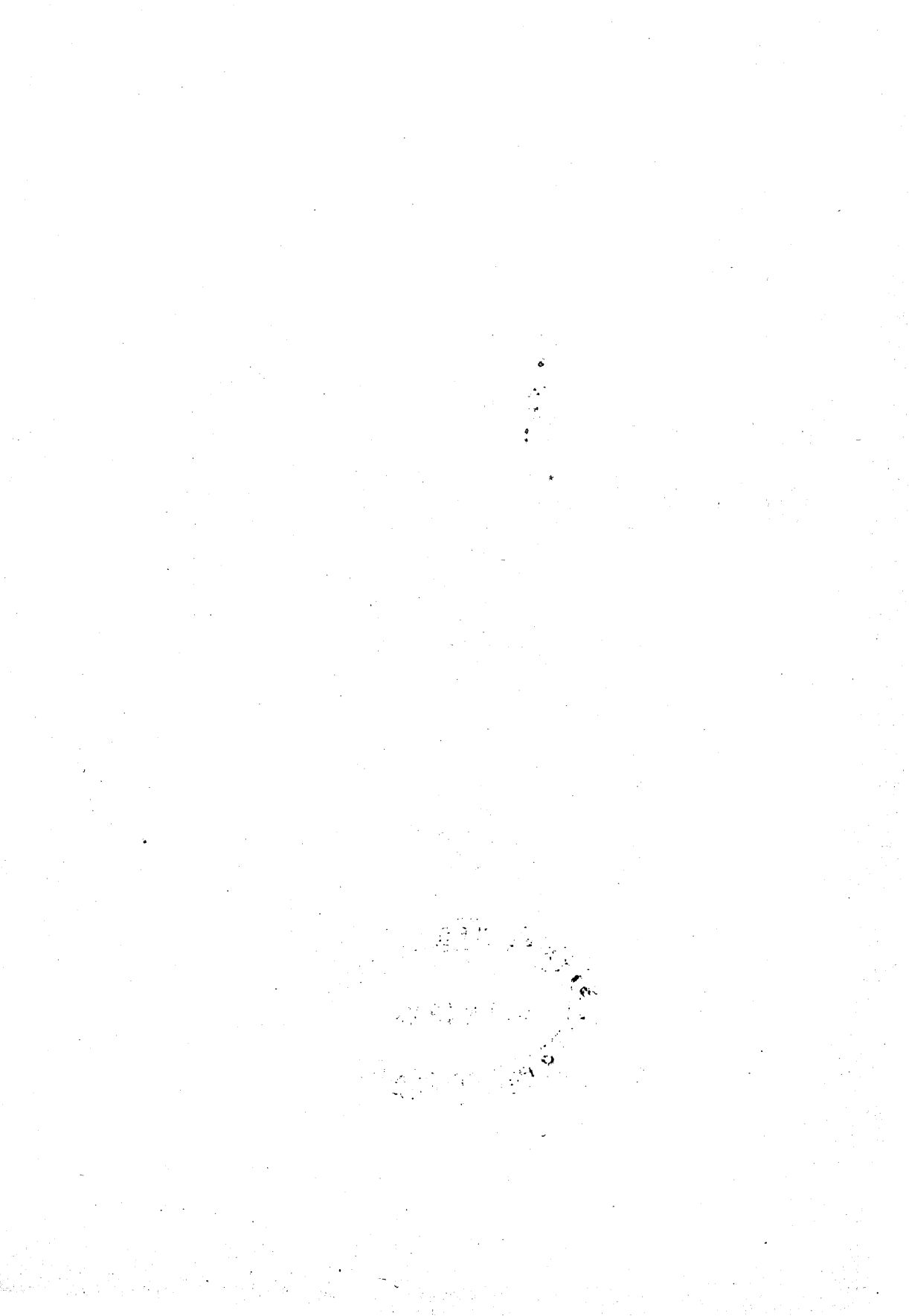
●

PER L' INAUGURAZIONE DELL' ANNO GIUDIZIARIO

29 Ottobre XX



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "TEMI," - ROMA



ANTONIO ALBERTINI

PROCURATORE GENERALE DEL RE IMPERATORE ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENATORE DEL REGNO

•

PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

29 Ottobre XX



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "TEMI," - ROMA



Io credo, fermamente credo, che, in questa immane battaglia fra l'oro e il sangue, l'Iddio giusto, che vive nell'animo dei giovani popoli, ha scelto. Vinceremo!

« *Respice finem* ».

MUSSOLINI

Eccellenze, Camerati,

la rituale assemblea, che, in raccolta austerità, tiene la Corte Suprema di Cassazione trova l'Italia ancora vigorosamente impegnata per il compimento della sua indipendenza ed unità e per il suo avvenire imperiale; la trova sempre più stretta alla forte Germania nella difesa della civiltà e nella lotta contro la tirannia capitalistica ed il pericolo bolscevico. Ricordiamo dunque in quest'ora, con gratitudine e fierezza, i gloriosi Caduti, gli eroici Soldati di ogni Arma, le vittime inermi della guerra e delle sue vicende. Il nostro pensiero grato si volge all'augusto SOVRANO, al DUCE ed ai Capi politici e militari, che la Nazione segue fiduciosa e compatta; si volge al popolo, che ogni giorno di più si stringe in severa disciplina, consolida la sua fede fascista, rafforza la sua volontà di vittoria. Esprimiamo fervidi sentimenti ai dalmati ricongiunti alla Patria, ai nuovi cittadini che l'Italia accoglie. Ed i nostri voti accompagnano i crociati di questa giusta guerra, perchè il trionfo delle armi assicuri il trionfo della giustizia tra i popoli.

Una data memorabile segna per noi quest'anno: si è compiuto il primo decennio di vita dei codici penali ed è stata ultimata la riforma degli altri codici, i quali, nel coordinato complesso, presto avranno attuazione integrale.

I testi penali iniziarono il rinnovamento della codificazione recando fresca l'impronta e schietto lo spirito delle originali concezioni politiche della Rivoluzione Fascista, nel solco della non rinunciabile aderenza alla tradizione romanistica, che, fra l'altro, esigeva esclusione da ogni influenza di idee e costumanze straniere, accuratezza di sistema e di dettato, genialità di tecnica. Costituiscono essi, senza dubbio, una delle più potenti ed originali costruzioni dell'Era nuova; ed Alfredo Rocco vi trasfuse tutti i tesori della sua mente poderosa e precorritrice.

Sorti in un momento in cui inclinazioni di pensiero ed indirizzi scientifici opposti s'erano irrigiditi nelle munite trincee dei rispettivi principii, in una lotta non sempre cortese, i codici Rocco, rinunciando all'unilateralismo, superarono sapientemente e realisticamente il contrasto con temperati avvicinamenti dottrinali, conciliando repressione e prevenzione in una superiore unità corrispondente alle esigenze della vita sociale in questa epoca del Littorio. Un'idea li domina, quella della difesa dell'autorità dello Stato, esponente della morale tramandataci da Roma e dal Cristianesimo.

Non intendo, nè mi sarebbe possibile, fare qui la celebrazione di questi superbi organismi con cui l'Italia si è mantenuta all'avanguardia nel mondo civile. Mi basterà affermare che la prova fattane, in un periodo, breve per la vita di codici, ma bastevole ad un informato collaudo delle norme, ha ribadito i giudizi concordi sull'eccellenza dell'opera insigne. Dei risultati conseguiti farà sicura testimo-

nianza una rassegna delle pronuncie della Corte Suprema, che fra non molto verrà pubblicata e che è frutto della cordiale collaborazione di tutti i magistrati di questo ufficio del pubblico ministero.

*

L'illuminata attività del Guardasigilli ha compiuto la monumentale riforma legislativa, secondo il pensiero del DUCE e nel termine da Lui stabilito. Come nel codice di procedura civile, per spicua originalità di precetti è negl'istituti regolati nei diversi libri del codice civile, ma più nel libro del lavoro, il quale meglio di tutti rivela le concezioni politiche e sociali della riforma. Esso costituisce particolare titolo di onore per il Fascismo, che nella legislazione sociale ha raggiunto incontestabile primato. E' la vera *civiltà del lavoro*, — come la definì il Ministro — che per virtù della nuova legge si afferma e s'espande; e il lavoro, sempre nobile in tutti i suoi aspetti, viene regolato nelle sue manifestazioni e nei suoi rapporti, nei suoi diritti e nei suoi doveri. Pure il libro della proprietà, ieri entrato in attuazione, quello della tutela dei diritti, quello delle obbligazioni — che, insieme al libro del lavoro, assorbe gran parte dell'eliminato codice di commercio — ed il codice della navigazione, tutti permeati del nuovo spirito, sono poderose riaffermazioni del grado eminente raggiunto dalla nostra scienza del diritto.

Nel prossimo Natale di Roma, quando cioè il tanto atteso codice di procedura civile entrerà nel grande cimento della pratica, avremo anche tutti i libri del codice coordinati in un unico testo.

Fatica, tutta questa del Ministro Grandi, non soltanto di eccezionale rapidità ma di penetrante preveggenza, che viene completandosi anche in molteplici circolari e nei frequenti convegni, che il suo valoroso collaboratore camerata Putzolu tiene con i Capi di Corte, traendone argomenti per la prescrizione di direttive opportune.

All'alta competenza del Guardasigilli desidero segnalare, fin

d'ora, non solo alcuni problemi, che in sede penale sembrano pressochè insolubili, perchè la norma madre cui attingono è di diritto civile, come l'identificazione dell'atto pubblico di fede privilegiata, ma anche qualche particolare che sembra abbisogni di rimeditazione o sviluppo: tali la demarcazione dei caratteri distintivi della persona giuridica privata in confronto alla pubblica; la disposizione transitoria per la ricerca della paternità; il dubbio se gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo per accertata esistenza del coniuge presunto morto siano quelli del matrimonio putativo; la migliore formulazione dei capoversi dell'art. 59 libro delle successioni; il coordinamento nei riguardi dei diritti reali del termine della prescrizione con quelli della estinzione per non uso e dell'usucapione; il contrasto, che è stato accennato da qualche autore, fra l'art. 146 e l'art. 126 del libro della proprietà circa il divieto di proprietà separata delle piantagioni — tanto più che la Corte ha insistito anche quest'anno nella sua precedente giurisprudenza —; la coordinazione fra l'art. 644 c. p. e l'art. 665 del libro delle obbligazioni che concerne quegli'interessi usurari che sfuggono alla sanzione penale; la convenienza di concedere privilegio ai crediti derivanti da reato anche se manchi il sequestro ai fini civili ad istanza del pubblico ministero, che può pure risultare insufficiente, tanto più che questo è il solo caso nel libro della tutela dei diritti in cui il privilegio dipende, più che dalla causa del credito, da un fatto eventuale e contingente.

*

Un fugace sguardo d'insieme al nuovo corpo di leggi affidate alla custodia dei giudici ne dinota la perfetta corrispondenza alle esigenze nuove dello Stato corporativo.

Dissi altra volta, poichè il grado attuale della civiltà nel mondo non consente ancora di svincolarsi del tutto dal diritto interindividuale per assurgere a quello intersindacale e a quello internazionale, dissi

che la codificazione fascista — soprattutto il codice civile, nel suo insieme di limpide norme — è segnacolo in vessillo della guerra che combatte la Rivoluzione. Desidero oggi aggiungere una osservazione, che si riporta all'indirizzo spirituale con cui sono stati risolti i problemi giuridico-politici nel succedersi delle fasi della riforma.

I nuovi testi, pur mentre accolgono l'influsso delle esigenze economiche ed accrescono il numero dei rapporti regolati dal diritto, s'ispirano, senza dubbio, a più larghe applicazioni del principio di libertà. Lo Stato fascista è Stato etico; e, regolando con norme giuridiche la condotta esterna degl'individui e dei gruppi, riafferma in ogni suo atto la identità dei fini fra diritto e morale, mentre esige che il cittadino mai oblii la *causa finale* nello scambio sociale dei beni e dei servizi. Su Roma, nuovamente imperiale, ritornano in vigore, inscindibilmente, i tre sommi precetti elaborati dai nostri antichi giureconsulti, i quali intuivano che si cade nella oscurità degli evi medi arrestando il corso della storia!

D'altra parte, lo Stato fascista, ponendo innanzi al libro della proprietà per ora, innanzi al codice civile domani, la Carta del lavoro, vietando esplicitamente gli atti di emulazione e facendo numerose applicazioni del principio della solidarietà — con la più sicura disciplina del condominio, ad esempio, e col frequente richiamo della buona fede, della lealtà, dell'equità in linea generale e in molti rapporti specifici — dimostra di non ritenere possibile la completa preordinazione di norme obbligatorie, imprescindibili per la cooperazione sociale nel mondo moderno.

Anzi, nel risolvere il problema dei limiti al diritto di proprietà — riaffermato più energicamente che non in passato, nella sua unità di poteri, con gli attributi classici della pienezza ed esclusività del godimento e della disponibilità delle cose —, li fissa col rinvio allo ordinamento giuridico, del quale le dichiarazioni della Carta del lavoro

— nello spirito, più che nella lettera — costituiscono principii politici e morali di sviluppo per l'emanazione di leggi condende e soltanto principii giuridici orientatori per l'attuazione pratica e per l'interpretazione sociologica delle leggi in vigore. Sicchè, mentre svincola legislatore ed amministratore da molte preordinazioni preventive ed esplicite del regolamento e del limite per l'esercizio dei diritti, lascia una più ampia sfera ai poteri di determinazione e di attuazione dei gruppi e degli individui, confidando — per il trasformato costume — sul buon uso che della libertà essi faranno nella comunità giuridica. Tuttavia, poichè il singolo può violare o perder di vista il precetto di solidarietà che deve guidarlo, travalicando il limite ove comincia il pericolo sociale, l'estimazione dell'uso lecito della libertà è rimessa — successivamente — all'apprezzamento discrezionale del giudice; il quale, attraverso le sue massime di specie, finisce per creare altre norme disciplinatrici della condotta di vita, tenendole sempre aderenti alle progressive e mutabili esigenze di essa.

In tal modo il Fascismo, che aveva già attribuito alla magistratura la risoluzione del conflitto economico fra capitale e lavoro, le affida ora un compito istituzionale anche di maggiore importanza, com'è quello di fissare, pronunciando dopo l'azione individuale e collettiva, il precetto che occorre seguire nei casi consimili. Anche di questa fiducia la magistratura è consapevole; nè essa deluderà il legislatore, e gli segnalerà anzi i casi nei quali l'avvenuto chiarimento delle questioni renda possibile l'emanazione della norma positiva e solenne da imporre alla collettività.

*

Non differisce nella forma questa adunanza da quelle del passato, per quanto un'innovazione di grande rilievo l'ordinamento nuovo abbia apportata, attribuendo, in primo luogo, al supremo

Capo e responsabile di tutta l'amministrazione il compito di una relazione annuale sull'amministrazione della giustizia. Tale relazione, sui dati, prevalentemente tecnici, desunti da quelle fattegli dal procuratore generale della Corte Suprema per l'intero territorio dello Stato e dai procuratori generali di appello per le rispettive circoscrizioni, il Ministro presenta al RE IMPERATORE, da cui la giustizia statutariamente promana, e costituisce il bilancio annuale di tutta l'attività giudiziaria.

Comprendibile a ciascuno riusciva che la riforma dei codici non poteva non essere completata da quella dell'ordinamento giudiziario.

Alle indubbie difficoltà del complesso problema, che il decorere del tempo rendeva più gravi alle ristrette considerazioni o imposizioni di carattere particolare e personale, che più immisero le pavidie iniziative slegate e per ciò stesso apportatrici di disordine anzichè risanatrici del male, alle critiche discordi e spesso non serene nè obiettive, pareva si unisse, da parte di chi ne aveva l'obbligo, o col non volere o col non potere, uno scetticismo che smorzava anche la speranza di un'organica completa sistemazione.

Questo stato di cose non incideva di certo nè sulle qualità professionali del Corpo nè sull'opera silenziosa ed assidua dei magistrati, che si svolge alla luce del sole, seguita e controllata costantemente dalle gerarchie e dal popolo; ma lo spirito era turbato, soprattutto dall'instabilità e dalla precarietà delle norme, che compromettevano il coordinato svolgimento dell'altissima funzione, mentre non assicuravano a ciascuno il giusto riconoscimento dello sforzo che compiva.

Gl'indugi sono stati alfine superati da una consapevole, tenace volontà, che, libera da preconcetti, con fermezza ha affrontato il problema e l'ha risolto dando al Paese e alla magistratura un ordinamento giudiziario degno, organico, moderno.

Tanto per ciò che li riguarda, quanto specialmente per le riper-

cussioni d'interesse generale, i magistrati non possono non esserne soddisfatti; e attestano gratitudine al DUCE ed al Ministro, i quali hanno anche arditamente eliminato il problema economico e quello delle piccole sedi, invano agitati da decenni con le più disparate proposte, naufragate nei ripieghi o nell'oblio.

Riaffermata con l'unità di concorso l'uguaglianza della funzione giudiziaria in tutti gli uffici, che abbisognano di uguale prestigio, e cancellati così ingiuriosi ed ingiusti sospetti d'inferiorità dei pretori; disposto un congegno certo per i passaggi nelle due categorie, dei pretori e dei collegi; chiusa la vessata questione sulla unicità del giudice in tribunale, riconoscendo al collegio la sua tradizionale competenza nel momento decisivo del processo; rafforzato, seguendo il solo principio della competenza territoriale, il vincolo gerarchico di dipendenza dalla Corte di Appello di quegli ibridi organi che sono le sezioni distaccate, eliminando in tal modo i dubbi circa una pretesa assoluta autonomia di queste; riconosciuta la *necessaria unitarietà d'azione* al corpo del pubblico ministero ed il principio gerarchico della sua organizzazione, conferendo all'istituto maggior vigore di coesione fra i diversi uffici ed elevandone la dignità ed il prestigio; colmate in gran parte le vacanze; preparato — ed attuato per quanto attiene all'applicazione del nuovo codice di procedura civile — un piano graduale per il miglioramento degli uffici e dei servizi; ordinate con un sistema eclettico le promozioni; conservate le guarentigie della funzione, ma salvaguardate con oculatezza le superiori esigenze: sussistono ormai gli elementi per poter attuare, in avveduta armonia, le nuove norme e per emanare quelle di complemento, in modo da assicurare tranquillità ai magistrati e sicuro svolgersi della funzione giudiziaria.

E' doveroso però aggiungere che sarebbe buon sistema provvedere, di regola, nel periodo feriale allo spostamento di sede del personale, per non distrarlo nel corso dell'anno giudiziario dal profi-

cuo lavoro: ciò secondo lo spirito della norma che dispone la periodica formazione delle sezioni, e che è giusto trovi interpretazione estensiva: come sarebbe consigliabile che, nelle disposizioni d'attuazione da emanare, venissero, nel quadro su indicato, più particolarmente segnati e coordinati i rapporti di dipendenza fra gli uffici del pubblico ministero di grado diverso, in modo da evitare, nella pratica, deviazioni che potrebbero compromettere fino l'efficienza delle direttive unitarie impartite dal Ministro attraverso i procuratori generali delle Corti d'appello.

L'ordine interno della Corte Suprema non richiede modificazioni: persisto soltanto a ritenere provvido un regolamento che riduca il carico delle udienze mediante un più largo ed agile funzionamento dell'istituto della camera di consiglio. Del resto l'esperienza, che verrà nei prossimi anni dalle profonde riforme portate dal codice di procedura civile, darà utili suggerimenti onde si possa rendere sempre più sollecito e proficuo il lavoro della Corte.

* * *

Dalle notizie cortesemente fornitemi anche in quest'anno dai procuratori generali delle Corti di Appello e dagli accurati rilievi dell'Ufficio Statistiche Giudiziarie traggio sicuri elementi per affermare che l'amministrazione della giustizia nelle provincie si svolge regolarmente, pur nelle difficili condizioni del personale, ridotto dai numerosi richiami alle armi.

*

Circostanze diverse e note non mi hanno consentito per i territori d'oltremare di raccogliere dati ed informazioni completi. Tuttavia si conosce che i magistrati ed i funzionari, ligi alla scuola del dovere e del lavoro, hanno assolto la loro funzione nobilmente e col massimo impegno.

Se, adunque, in quest'anno tacciono le statistiche dell'amministrazione della giustizia nell'Africa Orientale Italiana, nondimeno posso dire che, fino al momento in cui vennero sospese le comunicazioni con la maggior parte dell'Impero, attraverso gli atti dei procedimenti colà svolti, che sempre regolarmente ci pervennero, si constatò il normale svolgimento dell'attività giudiziaria: questa Corte poté esaminare i ricorsi e definirli; e costantemente il procuratore generale di Addis Abeba si mantenne in corrispondenza col mio ufficio per istruzioni sulla esecuzione di alcune sentenze. I nostri camerati, araldi di civiltà in quelle terre, sacre pel sangue italiano versato, sono vicini ai nostri cuori. In quelle terre nostre torneremo; tornerà a risplendere al sole dei secoli sull'Impero d'Etiopia la bandiera d'Italia. Assiste, senza dubbio, magistrati e funzionari la certezza che la vittoria chiuderà presto la dura prova. La quale è forse durissima per le popolazioni, particolarmente per quelle delle nostre vecchie e fedeli colonie, poichè le schiere nemiche, dimentiche di ogni senso di responsabilità, hanno riportato laggiù i capi indigeni, che non saranno certo tornati senza propositi di vendetta e ceppi schiavisti.

Degni pure di ammirazione sono i magistrati della Libia e i loro collaboratori, fedeli alla consegna anche quando in Cirenaica le vicende belliche diedero al nemico un temporaneo sopravvento, di cui esso si avvalse per compiere inutili devastazioni, crudeli stragi, altri gravissimi delitti, accuratamente rilevati e documentati a marchio di incoercibile brutalità o di odio feroce. Tanto fu il sopravvento effimero, perchè subito stroncato, quanto fermo ed austero il contegno dei nostri colleghi della Cirenaica. Essi seppero opporre energico rifiuto ad associarsi nei tribunali — come fu tentato — elementi musulmani ed ebrei; sprezzanti di rappresaglie, non accondiscesero a pronunciare sentenze nel nome di un così detto corpo d'occupazione, come i nemici pretendevano; con singolare accorgimento ga-

rantirono dalla distruzione gli uffici, dalla manomissione gli archivi; assistettero sdegnosi all'ignobile liberazione di molti rei di delitti comuni; in concorso con l'autorità podestarile si prodigarono coraggiosamente nella tutela degli interessi di connazionali e di sudditi. Dal rapporto del procuratore generale della Libia, dal quale ho desunto queste notizie, si rileva inoltre che persiste la contrazione delle liti e della delinquenza in quelle provincie, dove la vita giudiziaria può dirsi si svolga normalmente, pur essendosi dovuti trasferire gli uffici in locali di fortuna, perchè nemmeno i palazzi di giustizia sono stati risparmiati dai rabbiosi attacchi della cieca ostinazione nemica.

L'amministrazione giudiziaria nelle Isole dell'Egeo, pure durante la più intensa attività bellica, si è svolta in modo appieno soddisfacente. Nessuna interruzione, nessun disordine ha subito l'ordinario lavoro, nonostante la demolizione parziale degli uffici per i bombardamenti. Ed anche per quei magistrati e funzionari è doverosa la lode.

*

Dappertutto nel territorio dello Stato la litigiosità continua a discendere. La cifra proporzionale di 4050 nel 1932 si riduce a 2007 nel 1940: meno della metà. Oltre settantamila procedimenti in meno si ebbero in tal anno in confronto del precedente; ed i procuratori generali segnalano ulteriore diminuzione per l'anno in corso. Più sensibile è, come già rilevai, la diminuzione dei procedimenti innanzi ai conciliatori: segno indubbio che la contrazione è da ascrivere a fattori non contingenti nè occasionali. Peraltro si registrano oltre trecentomila controversie del lavoro innanzi ai pretori, ai tribunali e alle corti; ed è in corso presso il sempre diligente Ufficio delle Statistiche Giudiziarie uno studio analitico sulle cifre raccolte, che dimostrano tutto il benefico fermento apportato dalla grande riforma sindacale-corporativa.

In adempimento di ciò che prescrive l'art. 31 del libro primo del nuovo codice si è proceduto alla registrazione delle persone giuridiche private; ma solo 191 associazioni, fondazioni ed altre istituzioni eseguirono la denuncia al pubblico registro e 639 si iscrissero posteriormente alla scadenza del termine. Questi dati non sono convincenti: può dubitarsi che la esiguità delle denunce debba ascrivarsi in parte ad assorbimento delle persone giuridiche private nelle pubbliche per effetto dell'ordinamento corporativo, in parte ad errore nel distinguere le persone giuridiche pubbliche dalle private. Sarà disposto pertanto un censimento generale di tutte le persone giuridiche per procedere ad una separazione di esse a seconda della loro natura.

I procuratori generali pongono in evidenza, con unanime compiacimento, il favore incontrato dal nuovo regime che il codice ha sancito in riguardo ai figli naturali e l'ottima prova fatta dall'istituto del giudice tutelare.

Sempre in aumento il numero delle affiliazioni. Finora si sono avute 5458 richieste, di cui pressochè la metà nel distretto di Napoli, il quale da solo supera di oltre due centinaia, insieme, l'Italia settentrionale, quella insulare e quella centrale. Queste notizie indicano che il nuovo istituto non è egualmente conosciuto finora presso tutte le masse; ma fanno sperare, con fondatezza, che nei prossimi anni esso troverà dappertutto larghissimo favore. E' dunque confermata la generale previsione sulla bontà della riforma, sentita ed accolta come una delle più belle prove di umana solidarietà; tanto più che essa non può non estendersi anche alla prole nata fuori di matrimonio.

Alcune magistrature, difatti, così hanno deciso: la stessa legge morale non contrasta a che il genitore assuma verso il figlio adulterino — il più delle volte con lui convivente — vincoli formali di assistenza. Si è discusso se sia bastevole ad autorizzare l'affilia-

zione la volontà di un solo coniuge quando l'altro viva separato, o sia irreperibile, ovvero nell'impossibilità di esprimere validamente la sua volontà. La legge richiede, e giustamente, il consenso del coniuge dell'affiliante: ciò è ben comprensibile, tanto più quando si tratta di accogliere nell'ambito della vita familiare un illegittimo. Ma se la convivenza coniugale non esiste, il consenso di chi ne è lontano, di chi forse fu la causa del disgregamento della famiglia, non può nè deve essere indispensabile: una diversa soluzione si risolverebbe in un ingiusto ostacolo, con danno di fanciulli incolpevoli, alle provide finalità di assistenza sociale perseguite dal legislatore fascista. Se qualche decisione da codesto indirizzo si è allontanata, certo nell'intendimento di garantire soprattutto l'ordine della famiglia legittima, essa è spiegabile per l'adeguata prudenza da porsi, nei vari casi, in questa materia tanto delicata. E' doveroso, comunque, constatare che il favore trovato dall'istituto nel popolo induce a dare prevalenza alle soluzioni più favorevoli all'infanzia.

Altre interessanti segnalazioni hanno fatto alcuni procuratori generali e si riferiscono alla non nuova ma sempre grave materia delle deliberazioni per l'esecutorietà di sentenze straniere di divorzio o di dichiarazioni di nullità del matrimonio. Su questo tema delicato ed aspro, opportuno si è levato il richiamo del Guardasigilli con una recente circolare, che addita la necessità di maggiore vigilanza nell'accertamento delle condizioni valide a far dichiarare la efficacia nel Regno di quelle sentenze: condizioni fra le quali è di sommo rilievo quella che riguarda la vera cittadinanza delle parti. Non è tollerabile che il cittadino possa maliziosamente, per ottenere il divorzio, acquistare contemporaneamente altra cittadinanza e sottrarsi alle sanzioni che la perdita della cittadinanza italiana comporta, fra cui la difficoltà del riacquisto. Analoghe considerazioni valgono in tema di matrimonio, a cui lo Stato italiano ha riconosciuto la vera essenza di sacramento e che con tanta facilità viene annullato da giudici stranieri.

Non può non ripugnare alla nostra coscienza nazionale che sia consentito a cittadini italiani, senza nemmeno allontanarsi dal Regno, di chiedere ed ottenere l'esecuzione di sentenze straniere concernenti il loro statuto personale in spregio ai principî, che sovrastano e informano il nostro ordinamento giuridico.

* * *

Mentre l'esperienza dei competenti segnala un aumento di criminalità in tutte le nazioni, come effetto degli avvenimenti economici e politici degli ultimi decenni, in Italia prosegue la curva di discesa in tutte le classi dei delitti, compresa quella dei furti e particolarmente in quelle dei delitti più gravi, ridottisi a meno di un quinto in confronto del 1923, con più sensibile diminuzione negli anni ultimi. Questo rivelano le notizie statistiche del 1940 e quelle parziali dell'anno in corso, oltre le osservazioni dei procuratori generali, i quali più da vicino seguono e studiano le manifestazioni della delinquenza.

Nelle denunce per delitti, avuto riguardo alle cifre proporzionali della popolazione, la media di 1883 del quinquennio chiuso con l'anno 1923 discende, nei quinquenni successivi, rispettivamente a 1665, 1395, 1294, per ridursi a 1165 nel 1939 e a 1079 nel 1940.

Nelle forme più gravi di pericolosità la diminuzione è ugualmente forte: la delinquenza abitualè discende alla metà fra il 1932 e il 1940; e su tutta la popolazione del Regno, che ormai supera 45 milioni di abitanti, sono stati assegnati nell'anno decorso a case penali, come comunica la Direzione Generale degl'Istituti di prevenzione e di pena, soltanto 30 delinquenti professionali e 3 delinquenti per tendenza. Di un terzo si son ridotte le misure di sicurezza detentive in confronto al 1932 e di assai più della metà quelle non detentive.

Nei procedimenti a carico di minori si sono avuti 300 condannati in meno fra il 1939 e il 1940; le concessioni di perdono giudiziale sono aumentate.

A tale contrazione del numero dei reati partecipano tutte le regioni d'Italia, particolarmente quelle meridionali e insulari, le quali nel 1940 registrano cifre proporzionali in meno pressochè doppie delle regioni settentrionali e centrali.

Ed è interessante la constatazione che, dal 1932, alla diminuzione della litigiosità e della delinquenza corrisponde quella dei fallimenti e dei protesti cambiari: questi ultimi che nel 1931 raggiunsero l'importo di circa due miliardi, sono ora ridotti a quello di poco più di ottocento milioni.

Tutti questi elementi confermano i grandi passi nell'elevazione morale della vita italiana. Il Regime ha lavorato in profondo: e ben a ragione si può parlare di battaglia strenuamente combattuta e vinta. Alta lode meritano per la loro opera educativa e di profilassi i Fasci, la M.V.S.N., la G.I.L., tutte le altre speciali istituzioni del Regime; del pari, incondizionata e fervida, la meritano gli organi di polizia per la loro opera di prevenzione e repressione — particolarmente impeccabile in Roma —: la Pubblica Sicurezza, l'Arma dei Carabinieri Reali ed i Corpi speciali, fra cui la Milizia Volontaria primeggia.

*

Lo stato di guerra non ha avuto ripercussione sul numero e sulla qualità dei reati. Quegli stessi che ebbero spinta nella minorata difesa a causa dello stato bellico, dei quali ebbe cognizione la magistratura ordinaria, furono, nell'anno, di minima gravità e in numero assai limitato.

Nei periodi di guerra, pur mantenendosi immutati i criteri di politica criminale, si moltiplicano i provvedimenti legislativi volti

ad assicurare sempre meglio la resistenza morale ed economica del Paese. L'assidua opera dei competenti organi del Governo ha pervaso ormai ogni settore della vita nazionale per l'apprestamento dei mezzi idonei. Si è intensificata la vigilanza sulla produzione, sull'approvvigionamento, sul commercio e sul consumo; ma, a volte, la violazione di esplicite disposizioni non si è potuta penalmente reprimere — com'è avvenuto nei casi della circolazione abusiva di veicoli a carburante liquido — per non essersi prescritta apposita sanzione e non consentendo le leggi penali interpretazione analogica.

In materia di alimentazione, più impellente si è avvertito il bisogno di prevenire speculazioni, accaparramenti, artificiose alterazioni di prezzi a danno della collettività; è quindi stata savia politica quella di inasprire le sanzioni; e per ciò, parallelamente, è indefettibile dovere dei magistrati di più severamente colpire le infrazioni. Il giudice, in tempi come quelli che attraversiamo, deve guardarsi da certe sue *arbitrarie indulgenze*, come si esprimeva il Romagnosi: esse, censurabili sempre, sono ora in maggior contrasto col dovere civico, il quale esige un atteggiamento spirituale all'unisono con le necessità politiche, anche se, alcuna volta, la formulazione della norma non appaia adeguata alla sua finalità, anche se la cognizione del giudice ordinario è limitata ai reati meno gravi, ma che tuttavia interessano più da vicino il popolo, ed anche se non sia sempre possibile al legislatore l'unificazione di norme, come opportunamente ha fatto nella recente legge 8 luglio 1941 n. 645.

In questa materia gl'insegnamenti della Corte ai giudici di merito sono stati rapidi e precisi, intonati a richiedere nel singolo una sostanziale disciplina interiore nello svolgimento di ogni sua attività, ed ispirati a giusto rigore.

Va ricordato che tra le molte questioni di frequente presentatesi in questa materia ai giudici di merito le più notevoli decise dalla

Corte concernono la competenza ad emettere i *listini* dei prezzi, la forma di pubblicazione di questi, il concetto di *sottrazione al consumo normale*, il listino da osservarsi nella vendita tra piazze lontane.

Nel risolvere i dubbi sorti per quest'ultima questione, la Corte ha creduto di attenersi al criterio formalistico di doversi applicare, in tal genere di vendite, il listino del luogo in cui, secondo le leggi commerciali, il contratto *si è perfezionato*. Tale soluzione però nella pratica non difetta d'inconvenienti, anche perchè il momento di conclusione del contratto può essere artificiosamente spostato per eludere la legge; ed è sperabile che la Corte, ora nuovamente investita dell'esame della questione in sede di conflitto di competenza, adotti l'interpretazione suggerita dal pubblico ministero, più aderente alla norma, quella cioè di doversi osservare il listino vigente nel luogo cui la merce è, per contratto, *destinata*. Tale soluzione garantisce il consumatore, aderendo alla ragione che ha determinato il sistema dei listini obbligatori, e fissa unicità di criterio nella vendita fra piazze lontane.

Sulla stessa materia di certo interesse è la decisione della Suprema Corte che ammette come motivo di ricorso l'erronea applicazione del listino. Codesta massima armonizza con l'altra, costantemente seguita, secondo cui l'ignoranza del listino non scusa. Entrambe le decisioni si fondano sul carattere di precetto penale del listino.

*

In rapporto alle Corti d'assise, il vigilante sindacato che vi esercita la Corte Suprema offre motivo a confermarne il regolare funzionamento. Ne è migliore riprova l'esiguo numero degli annullamenti delle sentenze, che, nell'anno, corrisponde a poco più del 12 per cento, mentre su 19 ricorsi per condanne capitali ne sono stati accolti solo 3. In 6 casi è stata data esecuzione alla condanna.

A tale proposito una osservazione sembra opportuna. Se alcuna volta la speciale costituzione della Corte può rendere non agevole al magistrato, che redige la sentenza, rispecchiare nella motivazione — come è suo inderogabile dovere — il pensiero collettivo del collegio, è sempre da riprovare che i motivi determinanti la decisione, anche quando l'estensore della sentenza non li condivide, possano essere omessi o svalutati. Se è possibile, per quanto raro il caso, che la decisione della Corte d'assise non aderisca chiaramente alle risultanze processuali, mai è tollerabile che nella motivazione prevalga intenzionalmente un dissenziente avviso di alcuno dei decidenti. La sentenza — e questo vale per tutte le pronuncie collegiali — deve riprodurre la motivata volontà del collegio: non è dunque consentito all'estensore sottrarsi a questo imperativo dando luogo alla facile censura di contraddittorietà del giudicato.

*

Anche quest'anno debbo purtroppo rilevare la persistenza del fenomeno dei conflitti di competenza, che pervengono al Supremo Collegio e che spesso potrebbero non sorgere o comunque essere eliminati nelle sedi di merito. Sono stati 42 in confronto ai 40 dello scorso anno e alla media di cento di alcuni anni or sono. Tuttavia anche quest'anno si è riscontrato che la maggior quantità di codesti conflitti hanno motivi di minima importanza. La risoluzione ne sarebbe facile solo che buona volontà vi fosse nei magistrati che li provocano e un rigoroso intervento degli uffici del pubblico ministero immediatamente superiori si esercitasse per eliminarli. Io non debbo che richiamarmi alla circolare 4 dicembre 1939 del Ministro, il quale dettava energiche direttive, affinché i procedimenti non fossero ritardati da conflitti inconsistenti. L'osservanza doverosa di codeste direttive stroncherebbe un costume dannoso alla speditezza dei processi, siano

pur essi pochi; così come lo stesso autorevole intervento stroncò del tutto il fenomeno delle richieste di remissione *per sospetto*, che tendeva a dilagare: in quest'anno, difatti, non è pervenuta alla Corte alcuna richiesta di remissione da parte dei procuratori generali.

* * *

Intensa, come sempre, l'attività della Corte Suprema. Cifre pressochè uguali a quelle dello scorso anno nel carico e nel lavoro complessivo e singolo: pervenuti 3429 ricorsi civili di cui 211 per le sezioni unite; accolti 74 da queste, 946 dalle sezioni semplici; pervenuti 10.817 ricorsi penali, di cui 37 per le sezioni unite; accolti 3 da queste, 2192 delle sezioni semplici; dichiarati inammissibili 100 ricorsi in civile, 3488 in penale; 4577 decisi in camera di consiglio penale.

Non è possibile passare in rassegna, sia pure rapidissima, tutti i pronunciati della Corte Suprema, per trarne accenni alle teorie, agli ammaestramenti, agl'indirizzi che vi si contengono. Tuttavia le sentenze sono diffuse e molte conosciute e ammirate. La segnalazione, qui, può essere limitata a quelle più caratteristiche o per la novità della massima, o per la delicatezza della materia trattata, o per i possibili riflessi nella vita sociale ed economica del Paese, o perchè con maggior vigore dialettico di argomentazioni o chiarezza perispicua di dettato ribadiscono insegnamenti fondamentali in controverse rinascenti.

*

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione la Suprema Corte ha avuto anche quest'anno occasione di pronunciarsi più volte, esaminando le varie questioni sotto aspetti diversi ed apportando notevole contributo alle soluzioni definitive. E' stata ricon-

fermata la responsabilità della pubblica amministrazione, non soltanto per la violazione di specifiche norme di diritto vincolanti la sua attività, ma anche per la violazione di norme elementari di comune prudenza, trascurate dai suoi dipendenti. Si è fatta applicazione del principio anche in rapporto alla manutenzione di strade pubbliche, per i danni riportati da chi usi della strada, pur riconoscendo che il privato manchi di un diritto soggettivo rispetto al modo della manutenzione stessa. Si è affermato poi che, quando l'affollamento delle vetture tranviarie è consueto, costituisce accidentalità del trasporto, della quale il vettore deve rispondere anche se non sia in colpa; ed è stata quindi ritenuta la responsabilità dell'azienda tranviaria per danni subiti dal passeggero sbalzato fuori di una vettura. Circa i danni non patrimoniali, derivati da fatto costituente reato commesso da dipendenti della pubblica amministrazione, è stata invece confermata l'esenzione della responsabilità di questa. E' stato anche deciso che quando il podestà agisce come delegato del governo impegna la responsabilità dello Stato, pure se le spese per la funzione esercitata sono a carico del comune.

Sono anche da porre in rilievo: la recente sentenza che, anticipando l'applicazione dell'art. 95 del libro della tutela dei diritti, ha ammesso la responsabilità per risarcimento di danni derivanti dal delitto di spergiuro, anche se estinto da amnistia prima della sentenza penale di condanna; la sentenza che ha ritenuto le leggi innovative, sopravvenute dopo la pubblicazione della sentenza di appello e in pendenza del ricorso per cassazione, applicabili ai rapporti sorti antecedentemente alla loro entrata in vigore; l'altra che ha ribadito non essere da escludere, nel rapporto fra medico ed infermo, il concorso della responsabilità aquiliana e di quella contrattuale, ma doversi applicare solo le norme del contratto quando esclusivamente questo sia stato invocato contro il sanitario.

Notevole la massima la quale stabilisce che le restrizioni valu-

tarie non importano nè illiceità dell'obbligo di pagare un debito in valuta straniera, nè impossibilità assoluta e permanente di adempierlo, sibbene soltanto temporaneo impedimento a trasferire valuta italiana all'estero, fermo rimanendo pel debitore l'obbligo di eseguire la prestazione quando le restrizioni siano cessate. In materia analoga la Corte ha deciso che la clausola oro debbesi ritenere temporaneamente inoperante in rapporto ai negozi stipulatisi prima del decreto di allineamento della lira, dei quali l'effetto venga a manifestarsi posteriormente; e che sono invalide le clausole contrattuali tendenti ad eludere le oscillazioni del valore aureo della lira, anche se anteriori al R. D., il quale ha stabilito per essa lo stesso valore legale e lo stesso potere liberatorio, che aveva nel 1927.

In relazione al sequestro conservativo di merci viaggianti si è deciso che il sequestro interrompe il contratto di trasporto facendo sorgere un nuovo rapporto regolato dalla legge comune; onde anche l'amministrazione ferroviaria è soggetta ai comuni obblighi del sequestratario, nè può richiamarsi alle disposizioni della legge commerciale, nè a quelle delle « condizioni e tariffe » per la conservazione e la custodia delle cose e pei termini di prescrizione.

Precisato poi il criterio per discernere nei vari casi se il debito contratto dal coniuge inerisca ai « bisogni della famiglia » e stabilito che sono da comprendere fra detti bisogni anche le esigenze di carattere sociale proprie di ciascun gruppo, la Corte ha ritenuta innovativa la norma dell'art. 136 del libro I del codice ed ha dichiarato ammissibile l'esecuzione sulle rendite dotali pel risarcimento dei danni da inadempienza del marito ad un contratto di mezzadria del fondo dotale. E' stato deciso pure che, nel giudizio in cui si controverte sulla prestazione di alimenti da parte di obbligati in grado posteriore, non è necessario, neanche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, escutere i precedenti obbligati prima di dimostrare la loro impossibilità di adempiere la prestazione. In rapporto ai figli

naturali la Corte ha ritenuto che, anche sotto l'impero del nuovo codice, il rituale riconoscimento di essi spiega, per sè stesso, efficacia giuridica, onde non bisogna sottoporlo ad omologazione; e che l'azione per accertare il riconoscimento deve proporsi nelle forme ordinarie del giudizio su questione di stato.

Per la prima volta, il Supremo Collegio ha avuto occasione di insegnare che, quando lo Stato estero abbia accettato la giurisdizione italiana, in omaggio al principio della *par condicio* fra i contendenti e dovendosi applicare per analogia i principii relativi alla confessione, anche il rappresentante dello Stato estero, che abbia capacità processuale nel giudizio, è legittimato ad accettare la delazione o a deferire o a riferire il giuramento, purchè gli sia stata conferita la disponibilità del diritto in contestazione. Su tali basi, esaminando la posizione del Cardinale Segretario di Stato della S. Sede, ha ritenuto che la norma eccezionale della convenzione per la notificazione di atti in materia civile e commerciale, la quale ha voluto evitare il complicato sistema della richiesta per via diplomatica, gli ha attribuita capacità processuale in rappresentanza della S. Sede, ma non la disponibilità dei diritti che a questa appartengono, perchè solo in essa è la capacità di agire a termini dell'art. 7 disp. prel. C. C. e del diritto canonico.

In diritto commerciale, in corrispondenza della massima ora sancita nell'art. 490 del libro del lavoro, è stato rincofermato il principio che, nella cessione di un'azienda, considerata quale universalità di fatto, vanno osservate le forme stabilite dalla legge pel trasferimento dei singoli beni che la compongono. E ribadendosi un'antica giurisprudenza, in conformità della nuova disposizione dell'art. 386 dello stesso libro del lavoro, è stata eliminata, forse definitivamente, la questione sollevata da un'autorevole dottrina, dettando che il liquidatore di una società per azioni può, insindacabilmente e in ogni tempo, richiamare il pagamento dei decimi delle azioni non saldate. Inoltre si è dichiarato che l'intestazione di un deposito ban-

cario al nome di un terzo non produce trasferimento a costui della somma depositata se non gli sia stato consegnato il titolo al portatore rilasciato dall'istituto; e si è affermato pure che, per l'esistenza di una associazione in partecipazione, non è indispensabile trasmissione di beni con effetto reale dall'associato all'associante, essendo sufficiente che il primo si obblighi soltanto di contribuire alle eventuali perdite. E' stata anche dichiarata valida l'obbligazione di avallo sottoscritta all'estero prima della emissione della cambiale nel Regno, dovendosi essa ritenere coeva all'emissione del titolo. Si è giudicato che non sono nulli ma ratificabili gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal direttore generale di una società commerciale, incaricato, per statuto, anche dell'amministrazione ordinaria sotto l'autorità del consiglio. Si è deciso altresì che la sentenza di condanna ottenuta contro una società commerciale non può, di per sè, valere come titolo esecutivo contro i singoli soci, i quali possono sempre proporre eccezioni personali, onde l'azione contro costoro pel pagamento del debito sociale si prescrive in un quinquennio.

Nel campo del diritto industriale è stato riconosciuto che il marchio può formare oggetto di diritto di proprietà separatamente dall'azienda relativa, in contrasto con la dottrina classica, la quale però è stata accolta dal libro del lavoro nell'art. 507. E si è affermato, in contrasto con la giurisprudenza precedente, favorevole alla teoria realistica, che l'insegna è un diritto personale del titolare dell'azienda, deducendone che non possa farsi carico al proprietario dell'immobile di non essersi accertato della legittimità dell'insegna innalzata dal locatario.

In materia di navigazione la Corte ha dichiarato che, per stabilire se volontà delle parti sia stata di concludere un contratto di noleggio, occorre esaminare se esse abbiano preso in considerazione il mezzo con cui il trasporto delle cose doveva essere effettuato. Altra decisione ha ritenuto poi che la convenzione internazionale di Bru-

xelles e la nostra legge del 1925 n. 938, sul trattamento da farsi in tema di assistenza o salvataggio, si riferiscono all'opera di soccorso prestata da navi mercantili e non da guerra; indi, distinguendo gli obblighi ordinari dell'equipaggio verso la propria nave dal servizio speciale che l'equipaggio presta per assistenza o salvataggio ad altra nave, sia pure dello stesso armatore, ha affermato che il titolare dell'azione per conseguimento del premio per assistenza e salvataggio è lo Stato — se trattasi di navi da guerra — oppure l'armatore della nave salvatrice e non l'equipaggio, il quale ha soltanto un diritto di credito verso costui. Precisando poi la differenza tra compenso e premio per l'opera di soccorso a navi, ha ritenuta valida la transazione circa la ripartizione del premio, purchè sia fatta salva la quota minima spettante all'equipaggio. La Corte ha anche ritenuto che l'amministrazione marittima non ha poteri giurisdizionali per decidere le controversie circa l'estensione del demanio marittimo di fronte alla proprietà dei privati.

Circa le leggi speciali il Supremo Collegio ha ritenuto il carattere intrinseco di norma delegata nella circolare del Ministro delle Finanze che determinava il minimo di reddito per l'imponibilità a titolo di ricchezza mobile, ed ha dichiarato insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria il potere del Ministro delle Finanze di sospendere l'imposizione e la riscossione dei tributi, anche in alcuni luoghi soltanto, mediante *circolari*, le quali hanno forza cogente per i dipendenti uffici, salvo il diritto alla riduzione del canone da parte di chi abbia assunto in appalto l'esazione dei tributi. La Corte ha statuito poi, persistendo nelle razionali limitazioni al precetto del « solve et repete », l'inapplicabilità di esso quando il tributo appaia « ietu oculi » non dovuto; questa massima ha applicata in riferimento alla circolare del Ministero delle Finanze, che dichiarava non dovuta l'imposta di consumo su materiali da costruzione e ripara-

zione delle chiese aperte al culto cattolico, delle loro pertinenze, dei seminari e delle case canoniche.

In tema d'impiego pubblico, ritenuta legittima la stipulazione di un contratto di *locatio operis* tra pubblica amministrazione e funzionario per lavoro estraneo alle ordinarie mansioni di impiego, è stata dichiarata la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla controversia derivante da quel contratto. Si è deciso pure che rientrano nel concetto di pubblico impiego i rapporti i quali, pur non essendo caratterizzati da una assunzione stabile e definitiva, sono tuttavia in dipendenza dello svolgimento di quei normali servizi che hanno carattere permanente e duraturo nel funzionamento della vita dell'ente pubblico; onde si è fuori dal rapporto pubblicistico solo quando l'assunzione di personale avventizio e sussidiario avvenga per una determinata opera o per un determinato scopo transitorio.

In materia di lavoro è stato ritenuto che, nelle controversie individuali innanzi al giudice del lavoro, il convenuto può proporre alla udienza preliminare non solo eccezioni ma anche domande riconvenzionali, pur senza averne fatta denuncia preventiva agli organi sindacali. In tema d'inquadramento sindacale la Corte ha riconosciuto soltanto all'inquadramento collettivo il carattere di atto amministrativo discrezionale, mentre ha dichiarato non vincolante pei singoli e soggetto a sindacato dell'autorità giudiziaria il provvedimento del Ministro delle Corporazioni che risolveva, su richiesta delle associazioni sindacali, una questione d'inquadramento individuale.

*

Anche nella sfera del diritto penale la Corte Suprema tende sempre, perseguendo i suoi fini istituzionali, al consolidamento della giurisprudenza. Nell'anno ora decorso si è raggiunta piena uniformità tra le sezioni penali intorno alla dibattuta questione, risolvendola in modo positivo, se la sospensione condizionale della pena sia

ammissibile quando la condanna, in unica sentenza, derivi da più reati. Del pari si è chiuso altro contrasto escludendo l'applicazione dell'aggravante della connessione di reati nel caso che unica sia l'azione che ha dato luogo al reato mezzo e al reato fine. Egualmente, nell'ardua materia della falsità in atti, si riscontra la tendenza della Corte a dare più adeguato rilievo al dolo specifico nell'ipotesi di falso in scrittura privata; esatto indirizzo questo, che ha trovato frequente applicazione nel cosiddetto falso consentito, ma che evidentemente non può essere operativo nel falso cambiario, in cui il fine di vantaggio è insito nella creazione del titolo.

Alcune divergenze nella soluzione di questioni presentate come identiche si sono avute fra le diverse Sezioni; ma conviene ritenere che l'identità non sempre trovava perfetta corrispondenza in fatto. Comunque, se in questioni identiche il dissenso persistesse — come in quella se sia punibile la mancata assistenza economica da parte del genitore al figlio naturale, che la più recente sentenza della Corte ha deciso più esattamente in senso affermativo — sarà necessario l'intervento delle Sezioni unite.

Altre decisioni si sono avute le quali hanno dato nuova vita a questioni che sembravano eliminate. Così si è affermato non ostare all'applicazione dell'amnistia una precedente condanna per la quale, successivamente alla data del decreto di amnistia, sia stata concessa la riabilitazione giudiziale; non essere consentita in sede di appello, anche su impugnazione del P. M., nuova contestazione di circostanze aggravanti; essere derogabile la competenza del tribunale per i minorenni; potersi applicare l'attenuante della speciale tenuità del danno al delitto tentato.

Di rilievo considerevole appaiono le nuove massime pronunciate quest'anno dalla Suprema Corte sull'estensione dei poteri del pubblico ministero. Difatti, nell'esatta considerazione del carattere unitariamente gerarchico di questo istituto, è stato deciso che anche il

procuratore generale della Corte di Appello può esercitare la facoltà di rimessione al tribunale dei procedimenti di competenza del pretore; del pari si è ammesso che non solo il procuratore del Re Imperatore ma anche il procuratore generale può proporre ricorso per Cassazione avverso le sentenze di riabilitazione pronunciate dal tribunale per i minorenni e che, anche quando avanti la Corte di assise il pubblico ministero per delega è rappresentato da magistrato dello ufficio inferiore, egli è competente a proporre ricorso per cassazione e a presentare i relativi motivi pur se è chiusa la sessione.

Fra le decisioni della Corte è utile ricordare anche quella che ha dichiarato non punibile il ricettatore di cose provenienti da furto commesso dal nipote in danno dello zio convivente, quando manchi la querela per il furto, difettando nel fatto principale il carattere del reato.

Si è anche ripresentata la questione della punibilità della cosiddetta *truffa processuale*. La Corte non ha ritenuto configurabile tale reato neppure in procedimento di volontaria giurisdizione in quanto l'insinuare nel processo il *non vero* non può costituire elemento idoneo a deviare la volontà del giudice, la cui funzione è appunto quella di scernere il vero dal suo contrario.

Non parmi poi che siano da considerare definitive le decisioni che limitano il giudizio di equivalenza o prevalenza alle sole circostanze comuni indicate negli articoli 61 e 62 c. p. e che non ammettono quale motivo di Cassazione la violazione della legge sostantiva quando il motivo stesso non sia stato dedotto in grado di appello.

Anche in diritto processuale nuove massime di rilevante importanza sono state pronunciate dalla Suprema Corte; ad esempio, in ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, essa ha affermato la potestà del giudice penale di ordinare la *restitutio in integrum* di un immobile a favore della parte civile; ha dichiarato non ammissibile il sequestro conservativo su beni compresi nella massa fallimen-

tare; ha ritenuto validi i motivi di appello non sottoscritti nè dal difensore nè dall'imputato analfabeta, presentati da costui dopo la dichiarazione di impugnazione; ha deciso potersi in sede di appello dichiarare l'incompetenza per materia del primo giudice per definizione giuridica di più grave reato, nonostante la mancanza di eccezione nel grado inferiore; doversi considerare inesistente la sentenza pronunciata dopo la morte dell'imputato; gli accertamenti tecnici disposti dal tribunale per i minorenni non aver valore di perizia psichiatrica quando non siano eseguiti da periti psichiatri e con l'osservanza delle norme di procedura penale.

Assai limitati sono i casi risolti dalle Sezioni unite penali. Esse hanno dichiarato inammissibili, perchè non consentiti dalla legge, i ricorsi straordinari contro sentenze dei tribunali marittimi. Del resto, essendo ora entrati in vigore i nuovi codici penali militari — altra insigne manifestazione del pensiero giuridico della nostra stirpe — soltanto in rari casi potrà esercitarsi il sindacato della Corte Suprema sulle sentenze dei giudici militari, dato che non saranno soggette a ricorso le sentenze dei tribunali militari di guerra e che le sentenze del Tribunale Supremo Militare potranno essere impugnate soltanto per incompetenza o per eccesso di potere. Questa riforma, rettamente, assicura maggior autonomia a quella giurisdizione, sia per la particolare materia, la quale è connessa alla difesa nazionale, sia per la perfetta organizzazione della giustizia militare, di cui il collegio supremo, che esplica funzioni analoghe a quelle della Corte di Cassazione, ha autorità pari all'alta competenza.

* * *

Termino. Ho sommariamente delineato il campo della molteplice opera nostra per assicurare al popolo certa definizione dei contrasti e rigorosa difesa contro i ribelli alla legge; ho indicato le tappe

cui siamo pervenuti nei varii settori di attività, nella fedele osservanza dell'equo, nella inalterabile ispirazione al *bonum*.

Chi vive, come noi appassionatamente la viviamo, questa fervida vita giudiziaria, ne sente regolare il ritmo pur nella intensità dello sforzo che sembra ignorare il riposo. Ed io ho l'orgoglio di potere, una volta ancora, constatare con quanta nobiltà di costume la Magistratura assolva la sua funzione, sopra tutte augusta, e come la Suprema Corte conservi e diffonda alti ed aurei insegnamenti.

Camerati,

mentre ferve la lotta su tanti immensi fronti e la tragedia immane si avvia per noi al certo epilogo vittorioso, il popolo italiano, nell'ora della sua più difficile prova, sfata artificiose e malevole leggende, scrive con austera solennità la storia delle sue affermazioni imperiali.

Anche camerati dell'Ordine giudiziario combattono e fanno olocausto della loro vita, anche figli di camerati nostri — talvolta unici figli — son caduti eroicamente sul campo o nell'adempimento del dovere. Al tugurio e al palagio, alla REGGIA e alla casa del DUCE la Patria ugualmente ha chiesto e chiede il tributo di sangue o di sacrificio.

Uniti alla DINASTIA, custode magnanima della nostra tradizione, guidati dal DUCE, fiero antesignano delle patrie fortune, gli Italiani dominano gli eventi, fermo lo sguardo agl'imperituri dettami della storia di Roma.

Signor Presidente,

Vi chiedo dichiarare aperto, nel nome augusto del RE IMPERATORE, l'anno giudiziario XX dell'Era fascista.